



# COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 30-07-2014

**Oggetto: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

<b>SANTAMARIANOVA GABRIELE</b>	<b>P</b>	<b>PIERMARINI ISABELLA</b>	<b>P</b>
<b>CORSI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>BACCANARI DOMENICO</b>	<b>A</b>
<b>SISTI RITA</b>	<b>P</b>	<b>CRUCIANI MARCO</b>	<b>A</b>
<b>STRUZZI MAURO</b>	<b>P</b>	<b>SILEONI PIER LUIGI</b>	<b>A</b>
<b>PICCIONI PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>CARDUCCI MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>RICCI PIETRO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

STRUZZI MAURO  
PICCIONI PAOLA  
PIERMARINI ISABELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO ill D.M. 29/04/2014 n. 11, che ha differito al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 di istituzione, dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015;

CONSIDERATO che nell'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380, lett. a) della legge 20.12.2012, n. 228 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1 lett. f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo del citato D.L. n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1 lett. g) *“i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, ha individuato il Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 (cui Legge n. 214/2011):

- comma 6, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille;
- comma 7, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza;
- comma 10, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione base di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
- comma 10, ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/92) circa l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione



legale, oltre alla potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); la sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92);

- comma 11, circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune;

- comma 12, circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;

- comma 15, circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.), approvato con deliberazione C.C. n.28 del 27/09/12;

VISTA la successiva Delibera di C.C. n. 35 del 28/11/2013 che modifica il suddetto regolamento;

VISTA la precedente delibera di C.C. n.10 del 30/04/2013 con cui è stata ripristinata, a far data 01/01/2013, l'aliquota I.M.U. di base dello 0,76% per gli immobili della categoria catastale "D" oggetto d'imposizione ed il cui versamento è dovuto interamente allo Stato dall'anno 2013 nel limite massimo della aliquota di base dello 0,76%;

TENUTO conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento opportuno, modificare per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

1)- aliquota prevista per l'abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 dello : 0,40 %;

2)- aliquota prevista per abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente, purchè non locata: 0,40 %;

3)- aliquota prevista per abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (con presentazione di apposita comunicazione entro il 28/02/15): 0,46 %;

4) aliquota prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non ristrutturabili con manutenzioni ordinarie, : 0,46% ( Base imponibile ridotta già a metà);

5) -aliquota per immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/1-C/3) purchè utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o istituzionale): 0,46 %;

6) -aliquota per tutte le altre tipologie di immobili: 0,86%;

RITENUTO non modificare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, che pertanto rimane invariata ad € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni ), con totale complessivo di € 400,00.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio Finanziario e Tributi Rag. Elisabetta Rossetti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7;

Con la votazione che precede;

## **D E L I B E R A**

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, con decorrenza primo gennaio, come di seguito:

**-ALIQUOTA per l'abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 dello : **0,40 %**;

**-ALIQUOTA per abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente, purchè non locata:** **0,40 %**;

**-ALIQUOTA per abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (con presentazione di apposita comunicazione entro il 28/02/14:** **0,46 %**;

**-ALIQUOTA per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non ristrutturabili con manutenzioni ordinarie, :** **0,46%** ( Base imponibile ridotta già a metà);

**-ALIQUOTA per immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/1-C/3) purchè utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o istituzionale):** **0,46 %**;

**-ALIQUOTA per tutte le altre tipologie di immobili:** **0,86%**;

2) Di riconfermare per l'anno 2014 l'esenzione Imu dei seguenti immobili:

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;

- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;

- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;

- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

3) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, che pertanto rimane invariata ad € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni ), con totale complessivo di € 400,00.

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, ai sensi della vigente normativa;

5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce indirizzi, programmi ed obiettivi per il competente Ufficio Tributi a cui sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali.

Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione: Presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7;

Con la votazione che precede;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.